



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI N. 4 "VALERIANA OCCIDENTALE", N. 4 DIR. B "MANTELLO - ROGOLO", N. 5 "DEI CECH OCCIDENTALE" E N. 30 "OROBICA OCCIDENTALE" - PROROGA DELL'ORDINANZA N. 86/2026 DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, NEI COMUNI DI DUBINO, MANTELLO E DELEBIO

ORDINANZA N. 104

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- sulle strade provinciali in oggetto, rispettivamente:

- sulla s.p. n. 4 "Valeriana occidentale", nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+500, nel territorio del comune di Dubino;
- sulla s.p. n. 4 Dir. B "Mantello - Rogolo", nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+500, nel territorio del comune di Mantello;
- sulla s.p. n. 5 "dei Cech occidentale", nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+500, nel territorio del comune di Mantello;
- sulla s.p. n. 30 "Orobica occidentale", nel tratto compreso tra il km 3+200 e il km 3+500, nel territorio del comune di Delebio;

sono in corso i lavori di ripristino del manto stradale a seguito di manomissione della sede stradale per riparazione guasti, ad opera della società Carnazzola geom. Camillo S.p.A. (P. IVA 00796140143), con sede a Colorina, in Via Provinciale n. 183 per conto della società S.EC.AM. S.p.A.;

- per i sopraccitati lavori, con propria ordinanza n. 86 in data 22 aprile 2026, è stata disposta la circolazione a senso unico alternato dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 23 aprile 2026 al giorno 30 aprile 2026;

VISTA l'istanza registrata al protocollo n. 14712/2026, con la quale la società Carnazzola geom. Camillo S.p.A. ha chiesto la proroga della suddetta ordinanza n. 86/2026, poiché i lavori non saranno ultimati entro i tempi previsti;

RITENUTO indispensabile, per consentire la prosecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di proroga della limitazione del traffico, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nei tratti interessati dai lavori sopraccitati;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la proroga della validità della propria ordinanza n. 86/2026 fino a fine lavori, e comunque **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 8 maggio 2026.**

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà tutte le prescrizioni di cui alla precedente ordinanza n. 86/2026.

In caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

La sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società S.EC.AM. S.p.A. e Carnazzola geom. Camillo S.p.A., terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società S.EC.AM. S.p.A. e Carnazzola geom. Camillo S.p.A. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 30/04/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)